

CONVENZIONE AI SENSI DEL D.M. 150/2023, ART. 6, LETT. t

Oggi, 04 FEBBRAIO 2025, Tra:

- A.D.R. Intesa srl, organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 635 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale a Roma, via Fregene n. 9, CF e PI 11444071002, in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito denominata ADR INTESA)
- Giustizia Nuova s.r.l. , avente sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), Via Piemonte n° 3/5/7 - Partita IVA 04923170650, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;

PREMESSO CHE:

- a) Adr Intesa è Organismo di mediazione iscritto, al n° 635 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- b) Giustizia Nuova s.r.l. è Organismo di mediazione iscritto, al n° 460 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- c) entrambe le parti svolgono, fra le altre, attività di mediazione civile, ADR e formazione dei mediatori, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 150/2023
- d) ciascuna parte, per lo svolgimento e lo sviluppo della propria attività, ritiene utile potersi avvalere, in conformità alle previsioni dei rispettivi statuti e regolamenti, di alcune sedi e dei mediatori accreditati dell'altra, ai sensi del D.M. 150/2023, art.6, lettera t;

tutto ciò premesso,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) Definizioni:

- per “Organismo titolare” o “parte titolare” di un procedimento di mediazione si intende la parte che abbia ricevuto l’istanza per tale mediazione e presso cui risulti, pertanto, iscritto il relativo procedimento;
- per “sede diretta” di una parte si intende una sede nella sua piena disponibilità, in forza di atto di proprietà o di contratto di locazione o di comodato;
- per “sede in convenzione” di una parte si intende una sede nella disponibilità di tale parte in quanto concessa dall'altra parte tramite accordo di scambio sedi, ai sensi del D.M. 180/2010, art. 7, comma 2, lettera c).

2) Adr Intesa concede a Giustizia Nuova s.r.l. , per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione civile, l’uso delle seguenti sedi dirette:

- **Gravina in Puglia (BA)**, Via Carlo Betocchi n. 3
- **Bologna (BO)**, Via Quirino di Marzio n. 64/ab
- **Cassino (FR)**, Via Lombardia n. 8

- **Cariati (CS)**, Via Sirena n. 4
 - **Civitavecchia (RM)**, Via Fratelli Cervi, 64
 - **Crotone (KR)**, Largo Umberto I n. 58
 - **San Giovanni Rotondo (FG)**, Via Giovanni De Bonis n. 12
 - **Cesena (FC)**, Via Ravennate n. 514
 - **Oggiono (LC)**, Via Vittorio Bachelet, 13
 - **Lucca (LU)**, Piazza Luigi Varanini, 1
 - **Corridonia (MC)**, via dell'Industria 74-334
 - **Milano (MI)**, Via Passo di Brizio, 8
 - **Borgomanero (NO)**, Viale Dante Alighieri n. 19 c/o Salesiani
 - **Pistoia (PT)**, Via della Costituzione, 7
 - **Villa D'Agri (PZ)**, Via Eugenio Azimonti n. 95
 - **Reggio Calabria (RC)**, Via Monsignor Paolo Giunta n. 24, già via XXI Agosto
 - **Roma (RM)**, Via Fregene n. 9
 - **Bisceglie (BT)**, Via Monte San Michele 28
 - **Pomezia (RM)**, Via Del Mare n. 2/d
- 3) Giustizia Nuova s.r.l. concede a Adr Intesa per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione civile, l'uso delle seguenti sedi dirette:
- **Pontecagnano Faiano (SA)**, Via Piemonte n. 3,5,7 Tribunale di SALERNO
 - **Caserta (CE)**, Via dei Vecchi Pini, 13 Tribunale Santa Maria Capua Vetere
- 4) Ciascuna parte, previa richiesta, potrà utilizzare i mediatori dell'altra per lo svolgimento dei propri procedimenti di mediazione civile.
- 5) Le parti potranno inserire le sedi reciprocamente concesse nella lista delle proprie sedi di mediazione e nelle comunicazioni pubblicitarie, indicandole con "presso" seguito dal nome dell'Organismo concedente la sede.
- 6) Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, ciascuna parte non potrà utilizzare denominazioni o marchi di proprietà dell'altra parte senza il preventivo consenso scritto della proprietaria.
- 7) Ulteriori sedi potranno essere scambiate dalle parti, alle medesime condizioni previste dalla presente scrittura, tramite altre scritture complementari da allegare alla presente.
- 8) Ciascuna parte si impegna ad avvisare l'altra, tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica

certificata e con la massima tempestività, di qualsiasi impedimento, anche temporaneo, alla fruibilità delle sedi in convenzione.

9) Ciascuna parte, ricevuta un'istanza per una mediazione da svolgere presso una sede in convenzione, si impegna a fissare gli incontri di mediazione in giorni e orari concordati, anche telefonicamente, con l'altra parte;

10) Per consentire la corretta ed efficace gestione dei procedimenti da parte del mediatore incaricato, la parte titolare del procedimento da svolgere presso la sede in convenzione s'impegna a rendergli disponibili il proprio regolamento di procedura e codice etico e a istruirlo sull'utilizzo di eventuali software o piattaforme telematiche in uso per la gestione dei procedimenti.

11) Se non diversamente –di volta in volta– pattuito, ciascuna parte non è autorizzata a incassare pagamenti per conto dell'altra.

12) Per l'utilizzo delle sedi in convenzione, la parte titolare del procedimento si impegna a tenere costantemente informata l'altra parte della situazione dei pagamenti delle indennità relative a tale procedimento e a adoperarsi al meglio affinché tali indennità vengano pagate puntualmente dalle parti in mediazione, intraprendendo tempestivamente il recupero di eventuali pagamenti insoluti;

13) Per quanto concerne il riconoscimento delle indennità e le eventuali maggiorazioni, l'Organismo Titolare del procedimento si impegna a versare:

– nel caso in cui l'Organismo Ospitante fornisca sia la sede che il mediatore, al ricevimento della relativa fattura, il 60% di tutte le indennità e spese di mediazione incassata così come previste dall'art.28 e 30 d.m. 150/2023. Tale percentuale è comprensiva del compenso del mediatore che è determinato autonomamente da ciascun organismo. *Conclusa la mediazione l'Organismo Competente/Ospitante si impegna ad inviare all'Organismo titolare il verbale conclusivo e l'eventuale accordo sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti. In nessun caso l'Organismo Competente/Ospitante potrà consegnare copia dei processi verbali o degli accordi direttamente alle parti o agli avvocati.*

– nel caso in cui l'Organismo Ospitante fornisca solo la sede, al ricevimento della relativa fattura, l'importo di € 25,00 (iva esclusa).

In entrambi i casi sono escluse le spese vive della mediazione che rimarranno di esclusiva competenza dell'Organismo titolare del procedimento.

14) Le parti potranno recedere dalla presente scrittura facendo pervenire all'altra parte, con un preavviso di almeno 60 giorni, una comunicazione della volontà di recedere a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In ogni caso ciascuna parte si impegna a consentire all'altra la conclusione di tutti i procedimenti di mediazione già attivati al momento del recesso.

15) Le parti concordano la durata della convenzione in mesi 24, che si considereranno automaticamente rinnovati di ulteriori mesi 24, di volta in volta, salvo la possibilità di recesso prevista all'art.11 del presente contratto.

16) Le parti si obbligano, così come previsto dal d.m. 150/2023, ai sensi dell'art. 6 lett. t , a pubblicare la presente convenzione sul proprio sito web, specificando la data, l'oggetto e la durata, oltre a trasmetterne copia al responsabile del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero di Giustizia.

17) In caso di controversie insorte sul presente contratto le parti convengono, prima di intraprendere

qualsiasi ulteriore azione, di ricorrere al procedimento di mediazione presso un Organismo di Mediazione, diverso dalle parti, iscritto al Registro del Ministero della Giustizia e avente sede legale nelle provincie di Roma; tale Organismo potrà essere scelto congiuntamente dalle parti oppure da quella che per prima attiverà il procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto 04/02/2025

Adr Intesa srl

Giustizia Nuova s.r.l.